

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE
PERSONE E DEI SERVIZI

ART. 1

(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di avere esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

ART. 2

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari, nonché i veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, le seguenti informazioni, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute:

- a) l'inizio dell'attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione;
- b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

2-ter. L'attività di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»;

b) all'articolo 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari è redatta secondo il predetto modello di ricetta elettronica.».

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

ART. 3

(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: "si fondano in tutto o in parte sulla negazione" sono inserite le seguenti: ", minimizzazione in modo grave, apologia».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*duodecies* è aggiunto il seguente:

«ART. 25-*terdecies*
(*Razzismo e xenofobia*)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

ART. 4

(Disciplina transitoria di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147)

1. L'indennizzo previsto al capo III, sezione II, della legge 7 luglio 2016, n. 122, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA'

ART. 5

(Disposizioni in materia di rimborsi IVA. Procedura di infrazione 2013/4080)

1. Ai soggetti passivi dell'IVA di cui all'articolo 38-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza dei termini per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di detto avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6

(Modifiche al regime di non imponibilità ai fini IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE)

1. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;».

2. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b) e *b-bis*)”.

ART. 7

*(Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello SEE.
Caso EU pilot 7060/14/TAXU)*

1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e dall'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ART. 8

(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU pilot 2079/11/EMPL)

1. Il fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema-tipo per la definizione, a livello di singolo ateneo, di contratti integrativi di sede. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione del fondo a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apporre le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

ART. 9

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129)

1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE) 2015/2203;
- b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;
- c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccazione, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.

3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1169/2011, devono riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

- a) la denominazione fissata per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
- b) per i prodotti commercializzati in miscele:
 - 1) la dicitura «miscela di» seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;
 - 2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
 - 3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
- c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
- d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
- e) per i prodotti importati dai Paesi terzi, l'indicazione del Paese d'origine;
- f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e), ed f) devono figurare in lingua italiana e possono figurare anche in altra lingua.

5. Possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 3, lettere b), punto 3), c), d) ed e).

6. Quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette non conformi a quanto sancito dal presente articolo possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 2018, purchè conformi alla previgente normativa.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/2203 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed uso al quale sono destinati è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre denominazioni simili che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal presente articolo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquanta ad euro duemilacinquecento.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle disposizioni stabilite dal comma 3, relativa alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento ad euro cinquemila.

13. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

14. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti di cui al comma 13 si applicano, in quanto compatibili con quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezione II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 180, è abrogato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 10

(Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU pilot 7304/15/ENVI)

1. All'articolo 78-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel Distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A, 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8.bis dell'allegato 1.".

ART. 11

(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato 5 alla Parte Terza, alla Tabella 2, recante "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili", le parole di intestazione: "Potenzialità impianto in A.E." sono sostituite dalle seguenti: "Carico generato dell'agglomerato in A.E.".
2. Le eventuali ulteriori attività derivanti da quanto previsto al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VII
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 12

(Modificazioni alla legge 24 dicembre 2012 n. 234)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«*e-bis*) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;
- b) all'articolo 31, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.”.

ART. 13

(Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare ad iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna)

1. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare ad iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata conformemente all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 21 luglio 2016, n. 145.
2. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

ART. 14

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 4, 5, 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.